



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 2 DICEMBRE 2022

Il giorno 2 DICEMBRE 2022 alle ore 18.15 presso la sala consiliare in comune di Bonemerse, via Roma, 25 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PEVERONE- APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Rettifica statuto come richiesto da Ufficio RUNTS di Cremona
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti, fisicamente o per delega, n.10 soci su un totale di n 125 soci iscritti.

Presiede l'assemblea la sig.ra RUGGERI LILIANA nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza il sig./a GIORGIO CIERELLI, vicepresidente.

1-La Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci valido per l'assemblea ordinaria, così come concesso dall'art 26 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito in legge 4 agosto 2022, n. 122, prende la parola e illustra i motivi che portano alla rettifica dello statuto.

Infatti, l'associazione aveva provveduto ad adeguarlo al Dlgs 117/2017 per mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale in data 14 09 2020 (ASSEMBLEA) e 17 09 2020 (REGISTRATO AGENZIA DELLE ENTRATE)

A seguito però di ulteriori precisazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali avvenute con Nota Direttoriale n 18244 del 30/11/2021, l'Ufficio Runts di Cremona con rif. prot. prec. rif. prot. prec. 84329/2022 fasc.14070 ha richiesto una rettifica allo statuto in particolare con particolare riguardo a:

-diritto di voto. Si rammenta che nessun socio, ancorché minorenni, può essere privato del diritto di voto; ai soggetti infradiciottenni (nello statuto "soci aggregati" artt. 4 e 9), in particolare, deve essere attribuita la possibilità di votare per il tramite dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale; ciò non esclude, tuttavia, che i minori di anni diciotto possano essere esclusi a priori dalla qualifica di socio in ragione della natura dell'attività svolta dall'ente;

-patrimonio. Si consiglia l'introduzione dell'art. 8 C.T.S. co.1 e co. 2 e la sostituzione, all'art. 2 dello statuto, del riferimento ad "attività istituzionali e connesse" con la più corretta definizione di "attività statutaria" di cui al sopracitato art. 8 co. 1 C.T.S

La presidente propone pertanto di rettificare l'art 2 nel seguente modo:

-Aggiungendo al titolo "E PATRIMONIO"

- Eliminando "L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la

SERIE 0077990066)

5.000 #14

IL FUNZIONARIO PREPOSTO
Cinzia Zanetti

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cremona

Statuto

“Associazione Culturale “Il Peverone” – APS

CF 93058310199

Art. 1 DENOMINAZIONE

1. È costituito in BONEMERSE l'ente del terzo settore in forma di Associazione di Promozione Sociale denominato “ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PEVERONE - APS”, di seguito indicato con il termine “Associazione”. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art. 2 SEDE E PATRIMONIO

L'associazione ha sede legale in Bonemerse (CR). Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. La sua durata è illimitata.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la promozione e la valorizzazione culturale del territorio cremonese ed in particolare del comune di Bonemerse. Cura e difende il territorio, la sua identità culturale e paesaggistica. Pone particolare attenzione alla microstoria locale attraverso la realizzazione di percorsi tematici di ricerca. Intende inoltre consolidare la memoria, fattore importante per l'identità sociale. Promuove processi di riflessione, elaborazione e condivisione storica per sedimentare la memoria, considerando infatti memoria e storia fattori che intrecciandosi consentono il raggiungimento di una piena e consapevole cittadinanza. Sviluppa e promuove la conoscenza del patrimonio artistico conservato in: chiese, musei, enti ed istituzioni di vario genere. Favorisce lo sviluppo della conoscenza e della cultura, attraverso la sensibilizzazione verso diverse espressioni artistiche.

2. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 D.Lgs. 117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art 5 D.Lgs. 117/2017.

3. In particolare l'Associazione si propone di:

- organizzare convegni, incontri, seminari, presentazioni di libri, studi e ricerche, mostre, concorsi, corsi di formazione, pubblicazioni, ricerca archivistica e scientifica, educazione ambientale e naturalistica, proiezioni di film e di documentari, concerti, attività ludiche, ricreative e conviviali;
- difendere il territorio e la sua identità culturale e paesaggistica

4. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di soci e terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.
5. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
6. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal comitato direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
7. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 4 I SOCI

1. Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti gli uomini e le donne che ne condividono gli scopi, che accettano gli articoli del presente statuto e dei regolamenti interni, che si impegnano a sostenere l'associazione nei modi e nelle forme a loro più consoni, nel rispetto delle leggi e degli ordinamenti. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo che, allo scopo, può delegare tutti o alcuni dei suoi componenti.
 2. La domanda di ammissione che dovrà contenere:
l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
 3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
 4. Il Comitato Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
 5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
 6. Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali.
 7. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
 8. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale
Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
 9. Ci sono tre categorie di soci:
 - Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, non sono soggetti ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
 - Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ordinari è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
 - Soci aggregati: appartengono a questa categoria i minorenni. Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita la potestà genitoriale o da un tutore legale. Il diritto di voto del socio minorenne è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o dal suo tutore
Hanno diritto alle agevolazioni previste e possono partecipare a tutte le iniziative dell'associazione.
- Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Tutti i soci hanno il diritto di:

- a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Ciascun socio il dovere di:

- a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
 - c) di non arrecare danno all'Associazione;
 - d) di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative
- I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente dell'Associazione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6, per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa o per mancato pagamento della quota sociale.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo e ha effetto immediato. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il comitato direttivo;
- Il presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolve a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci ed è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare tramite posta elettronica o lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;

b) quando la richiede almeno un decimo dei soci con un minimo di 5 soci;

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione, nonché data e ora della prima ed eventuale seconda convocazione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti del Comitato Direttivo eleggendoli tra i soci;

- elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua

discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti

delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Comitato Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge; delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Comitato Direttivo per motivi di urgenza;

approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Comitato Direttivo;

fissa l'ammontare del contributo associativo;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro e conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria

a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti tutti i soci fondatori e ordinati iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

I soci aggregati possono partecipare senza diritto di voto.

Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'Assemblea attraverso elezioni libere e democratiche. La modalità di svolgimento delle elezioni è regolamentata da apposito regolamento.

Il Comitato Direttivo è composto da 6 (sei) membri: eletti dall'Assemblea tra gli aderenti. Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e tre Consiglieri e dura in carica tre anni.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

1. elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere
2. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
3. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
4. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico
5. ammette i nuovi soci
6. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 11 IL PRESIDENTE

La carica di Presidente è incompatibile con quella di Sindaco, Vicesindaco o Assessore del comune di Bonemerse.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'Assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 12 L'ORGANO DI CONTROLLO E IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00

dependenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017

3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00

- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00

- dependenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

Art. 13 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;

- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

- da iniziative promozionali

- da sottoscrizioni volontarie da parte dei soci fondatori e ordinari.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 14 BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Comitato Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
 5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
 6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
 7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Comitato Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile
- I bilanci preventivo e consuntivo sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Art. 15 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 16 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati convocati in assemblea straordinaria.

Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, secondo le ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Bonemerse, 2-12-2022

